

CAMERA DEI DEPUTATI N. 730-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VELO, META, MARIANI, TULLO, BARGERIO, BIFFONI,
CARDINALE, D'INCECCO, MARCO DI MAIO, FIANO, LENZI,
LODOLINI, MARCHI, MAZZOLI, BASSO, FABBRI**

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme
logistiche territoriali

Presentata l'11 aprile 2013

(Relatore per la maggioranza: **VELO**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 14 novembre 2013, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 730 Velo ed altri, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »,

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, chiarisce che la proposta di legge detta principi generali nell'ambito delle materie « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

la localizzazione delle piattaforme e degli interporti può essere ricondotta anche alla materia « governo del territorio », che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

alla materia « governo del territorio » possono essere ricondotte anche le disposizioni di cui all'articolo 8 in materia di urbanistica;

le norme concernenti i rifiuti, di cui all'articolo 7 del provvedimento, sono da ricondursi alla materia « tutela dell'ambiente », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha confermato (con riferimento alla materia « porti e aeroporti civili », si veda, da ultimo, la sentenza n. 79 del 2011) il proprio consolidato orientamento (tra le molte si veda la sentenza n. 303 del 2003) ad ammettere un ampio intervento statale sulla base del principio di sussidiarietà (cosiddetta « attrazione in sussidiarietà »), a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni (le cosiddette « intese »),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 730 e altri recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »;

sottolineata l'importanza di un'iniziativa legislativa che va nella giusta direzione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese e di porre al centro delle politiche del settore dei trasporti gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema;

valutato positivamente che il nuovo testo della proposta di legge n. 730 tiene in considerazione i rilievi formulati dalla VIII Commissione nella precedente legislatura su un testo di analogo tenore;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la copertura finanziaria di cui all'articolo 9 che prevede l'utilizzo parziale dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo, quale risultante dagli emendamenti approvati, della proposta di legge recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali » (nuovo testo atto Camera n. 730, Velo e altri);

apprezzata la finalità generale del provvedimento in esame, ovvero favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, anche in considerazione del dato che quello della inefficienza della logistica è il secondo fattore di criticità del sistema produttivo italiano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

in relazione al requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ovvero la sussistenza, per il riconoscimento degli interporti, di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria, introduca la Commissione la previsione che tale collegamento sia considerato sussistente anche nel caso di tratte regionali o locali;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere nella definizione della finalità della legge di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ovvero quella di migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto, anche il principio della salvaguardia, in sede di pianificazione generale, del diritto alla mobilità dei territori periferici;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda alla elaborazione del Piano generale per l'intermodalità, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano generale dei trasporti e della logistica e nei conseguenti piani settoriali e documenti attuativi;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che nella composizione, organizzazione e funzionamento del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), sia favorito il coinvolgimento dei gestori della rete ferroviaria e delle imprese ferroviarie, delle imprese dell'autotrasporto, delle imprese della logistica.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 730 Velo ed altri, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »;

rilevato che:

l'articolo 5 del provvedimento prevede che i soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro fermo restando che, in ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità dello Stato e dal codice dei contratti pubblici;

per le caratteristiche della loro attività tali soggetti gestori potrebbero piuttosto essere qualificati, alla luce della disciplina della direttiva 2004/18/CE, come « organismi di diritto pubblico » e quindi essere sempre sottoposti alla disciplina in materia di appalti pubblici come recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006);

in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la qualificazione *ex lege* delle caratteristiche del soggetto gestore non assume comunque rilievo in quanto parametro di valutazione, in caso sorgano contenziosi, saranno la concreta configurazione del soggetto gestore e la sua attività in concreto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 730 Velo ed altri, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali »;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento detta principi generali nell'ambito delle materie porti e aeroporti civili, e grandi reti di trasporto, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni;

rilevato che la localizzazione delle piattaforme e degli interporti afferisce altresì alla materia governo del territorio, attribuita anch'essa alla competenza legislativa concorrente;

evidenziato che le procedure stabilite per l'adozione del Piano generale per l'intermodalità e per l'individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 7, prevedono che sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata;

rilevato che del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, cui sono assegnati compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, fanno parte, di diritto, i Presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le suddette piattaforme;

segnalato che il comma 3 dell'articolo 1 contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in forza dei rispettivi statuti speciali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato, all'articolo 2, comma 6, che il previsto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede all'individuazione di nuovi interporti e di nuove infrastrutture intermodali, sia adottato sentita la Conferenza unificata;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che sia posta particolare attenzione alla peculiare condizione delle isole maggiori anche in ordine alla definizione della « piattaforma logistica territoriale ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione e definizioni).

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;

b) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;

c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;

d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Ambito di applicazione e definizioni).

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali in materia di interporti, piattaforme logistiche territoriali **e infrastrutture intermodali**.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, **creando le condizioni per un incremento del ricorso alla modalità ferroviaria** e promuovendo **l'effettivo sviluppo delle** potenzialità competitive **della stessa relativamente ai** traffici di **media e** lunga distanza e la disponibilità di una rete **dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti di trasporto locale e transnazionale e della logistica;**

e) **promuovere la sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle attività di trasporto di merci e di logistica;**

f) **prevedere gli strumenti necessari per l'utilizzo di un unico standard di comunicazione delle informazioni riguardanti il trasporto delle merci e le merci stesse, nonché ogni altra informazione rilevante.**

3. In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per « piattaforma logistica territoriale », il complesso delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinati a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;

b) per « interporto », il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici;

c) per « infrastruttura intermodale », ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;

d) per « Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica », l'organismo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di cui all'articolo 4.

ART. 2.

(Programmazione delle strutture).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:

a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera del

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) per « interporto », **un** complesso organico di **strutture** e servizi integrati, di rilevanza nazionale, **gestiti in forma imprenditoriale e finalizzati al passaggio di** merci tra **le** diverse modalità di trasporto, **comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;**

c) *identica;*

d) *identica.*

ART. 2.

(Programmazione delle strutture).

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, **da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,** provvede:

a) *identica;*

Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **previo parere, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, all'uopo integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale**, elabora il Piano generale per l'intermodalità.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.

4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

b) *identica*;

c) **alla ricognizione degli interporti in corso di realizzazione;**

d) **alla ricognizione delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'elaborazione del Piano di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3.**

2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale per l'intermodalità, **in coerenza con gli strumenti di programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Requisiti delle strutture).

1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

ART. 3.

(Requisiti delle strutture).

1. *Identico.*

b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

c) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:

a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a *standard* europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;

b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

c) un servizio doganale;

d) un centro direzionale;

e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;

f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;

h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.

2. *Identico:*

a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a *standard* europei, in grado di operare con un numero non inferiore a **quattordici** coppie di treni per settimana;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci, **attraverso l'utilizzo di dati di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.**

3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

ART. 4.

(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 1, svolge i seguenti compiti:

a) indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;

3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il **terzo** anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri **di trasparenza e di** unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti incaricati di definire uno standard per i dati di tipo aperto di cui al comma 2, lettera h), finalizzato alla gestione, all'archiviazione e alla trasmissione in via telematica delle informazioni riguardanti le merci, i mezzi di trasporto e ogni altro elemento necessario alla gestione efficiente delle attività logistiche degli interporti.

ART. 4.

(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

1. *Identico.*

b) promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3.

2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti principi:

a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali;

c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;

d) ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.

3. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « attraverso atti d'intesa e di coordinamento

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, **o loro delegati;**

c) *identica;*

d) *identica.*

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i sindaci e i presidenti delle autorità portuali dei territori interessati, nonché i rappresentanti delle imprese di trasporto e di logistica o delle loro associazioni che operano nei medesimi ambiti territoriali.

4. *Identico.*

con » sono inserite le seguenti: « il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, ».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5.

(Natura della gestione degli interporti).

1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.

2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, **anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro**. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.

ART. 6.

(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

1. In conformità all'attività di programmazione di cui all'articolo 2, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Confe-

5. *Identico.*

ART. 5.

(Natura della gestione degli interporti).

1. *Identico.*

2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3.

3. Agli interporti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti in forma di ente pubblico economico, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la loro natura giuridica.

ART. 6.

(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

1. *Identico.*

renza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.

2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 7.

(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

ART. 8.

(Disciplina urbanistica).

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti

2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e **2016**. Per gli anni successivi al **2016**, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. **L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera d), e del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.**

ART. 7.

(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

Identico.

ART. 8.

(Disciplina urbanistica).

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti

di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a).

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

di cui all'articolo 6, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, **sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'accordo di programma partecipano i presidenti delle autorità portuali nel cui ambito territoriale sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 1, comma 4, lettera a).** Se l'accordo di programma non è approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza di cui al comma 3 dell'articolo 34 del citato testo unico, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Le risorse rimaste inutilizzate sono nuovamente assegnate con le modalità di cui al medesimo articolo 6.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e **2016**, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni per gli anni 2014 e 2015** dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. *Identico.*

ART. 10.***(Abrogazioni).***

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Sono fatti salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al periodo precedente, nonché gli effetti prodotti dalle stesse disposizioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0012970